



## NOVITA' IN PILLOLE: DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE GELLI - MARZO 2024

Gentile Dottoressa/Egregio Dottore,

come certamente a Lei noto è stato pubblicato in data 1 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale sui **requisiti minimi di garanzia che dovranno avere le polizze assicurative** in materia di responsabilità professionale, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 24/2017 (Legge Gelli).

Tale Decreto entra in vigore il 16 marzo 2024 e prevede che le Compagnie di Assicurazione abbiano **24 mesi per adeguare i contratti** ai requisiti minimi previsti.

Per tali ragioni, nelle prossime settimane **incontreremo le Compagnie di Assicurazione** per valutare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per l'adeguamento delle polizze.

Con riferimento alle coperture assicurative individuali per Colpa Grave, le disposizioni di maggior rilevanza sono:

**L'introduzione del c.d. bonus-malus:** l'art. 3 comma 7 dispone una variazione in aumento o in diminuzione del premio di rinnovo o di nuova stipula, in relazione al verificarsi o meno di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta (che siano stati pagati) nel corso della durata contrattuale della polizza;

**La previsione di massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative:** nel regolamentare i massimali minimi richiesti, l'art. 4 del decreto in esame conferma che, per le polizze di colpa grave (a copertura delle azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga), i relativi massimali restano individuati nella misura massima di tre volte la retribuzione annua lorda del professionista sanitario (o del corrispettivo convenzionale), così come previste dall'art. 9 della Legge n.24/2017.

**Allo stesso modo, resta invariata l'efficacia temporale della garanzia di cui all'art. 11 della Legge 24/2017:** la garanzia assicurativa deve essere prestata nella forma "claims made" con una retroattività di 10 anni e un'ultrattività in caso di cessazione definitiva dell'attività di 10 anni di ultrattività (estesa agli eredi e non assoggettabile alla clausola di disdetta).

**Quanto al diritto di recesso da parte dell'assicuratore,** l'art. 6 prevede che quest'ultimo non possa recedere dal contratto per sinistro in caso di denuncia o pagamento di un sinistro, ma solo in presenza di reiterata condotta gravemente colposa da parte del professionista sanitario assicurato, accertata con sentenza definitiva, che abbia comportato il pagamento di risarcimenti per più di un sinistro.

Ci confermiamo a sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento che ritenesse opportuno e necessario.

I nostri migliori saluti.

**AON S.p.A.**

Convenzione Medici - [www.aon.it](http://www.aon.it)

T: 800 243 191

Via Calindri, 6 - 20143 Milano